

N.R. V.G. 2430/2023



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**

*Prima Sezione Civile*

Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Antonella Guerra           Presidente

Dott. Massimo Vaccari           Giudice rel. ed est.

Dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice

nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 337 ter e ss.

c.c./Modifica delle condizioni di divorzio promosso congiuntamente da

, con l'Avv.

e da

, con l'Avv.

sentito il relatore,

visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;

esaminati gli atti e i documenti di causa,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato il 28 febbraio 2023 i ricorrenti, dopo aver premesso che con sentenza n. 1897/2010 pubblicata in data 12.07.2010 era stato



pronunciato il loro divorzio, hanno esposto che erano sopravvenuti dei giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza.

In particolare, le parti in data 23.07.2001, avevano sottoscritto una scrittura privata, con la quale la \_\_\_\_\_ già proprietaria per la quota parte di  $\frac{1}{2}$  dell'immobile, sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ (doc. n. 2) e meglio identificato in ricorso, aveva dichiarato di accollarsi la quota del mutuo gravante sul \_\_\_\_\_ il quale aveva promesso di cedere e vendere la sua quota parte indivisa di  $\frac{1}{2}$  alla \_\_\_\_\_

Quest'ultima, con decorrenza dalla rata n. 36 del 31.07.2001, aveva provveduto al pagamento delle restanti rate del mutuo pari a complessivi Lire 90.400.843 in € 46.688,13 e peranto il \_\_\_\_\_ con il ricorso in esame ha promesso e si è obbligato a cedere alla \_\_\_\_\_ la predetta quota indivisa di  $\frac{1}{2}$  delle unità immobiliare sopra descritta.

Ciò detto deve osservarsi in via preliminare che il presente procedimento è stato promosso il 28 febbraio 2023 cosicchè è soggetto alla disciplina preevigenti al d. lgs. 149/2022 Giudice.

Esso però è stato promosso in difetto dei presupposti di legge perché è chiaramente diretto ad ottenere dal Tribunale l'avallo di un accordo di carattere immobiliare tra le parti, che non ha nessuna attinenza con quello che esse avevano raggiunto al momento di disciplinare consensualmente la loro crisi familiare e che, a ben vedere, è addirittura collegato ad un



precedente accordo, risalente a quasi dieci anni prima della sentenza di divorzio.

Quest'ultima peraltro non contiene nessuna intesa di carattere patrimoniale tra le parti.

Ora, sul punto è opportuno osservare che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, ben possono «integrare le tipiche clausole di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari (ex multis Cass. 5 maggio 2021, n. 11795; Cass. SS.UU. 29 luglio 2021, n. 21761) ma, va precisato, possono fare ciò solo nell'ambito di un più ampio accordo che regoli, in tutto o in parte, anche le condizioni di separazione o divorzio.

In altri termini l'accordo avente ad oggetto diritti immobiliari degli ex coniugi ha carattere accessorio rispetto a quello sulle condizioni di soluzione del conflitto coniugale e tale limite vale anche per i ricorsi che mirino a modificare le originarie condizioni.

Tale ricostruzione deve ritenersi valida anche dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 149/2022 che all'art. 473-bis.51 c.p.c. che, al secondo comma, secondo periodo, prevede che le parti con il ricorso congiunto possano “anche regolamentare in tutto in parte i loro rapporti patrimoniali.”

Questa previsione infatti ha solo recepito gli arresti della succitata giurisprudenza, come viene precisato nella relazione del decreto delegato, e



deve quindi essere interpretata in senso restrittivo con la conseguenza che l'accordo deve essere necessariamente accompagnato dalla revisione anche di una o più delle condizioni di separazione o divorzio.

La congiunzione "anche" utilizzata dalla norma succitata va quindi intesa come sinonimo di "inoltre".

Del resto diversamente opinando si giungerebbe all conclusione paradossale che sarebbe consentito agli ex coniugi continuare, per un tempo indefinito, a concludere accordi di carattere patrimoniale sul solo presupposto di fatto di aver in precedenza definito il loro status con una decisione giudiziale, beneficiando così del relativo regime fiscale.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da

e rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di soccombenza.

Si comunichi.

Così deciso in Verona il 23/05/2023

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Antonella Guerra

